

28 luglio 2021 12:37

Maternità surrogata: evoluzione, problemi e Corte Costituzionale

di [Sara Astorino](#)



Preliminarmente occorre precisare che in Italia la maternità surrogata è espressamente vietata dalla L. 40/2004.

Quale ipotesi sono contemplate nell'espressione maternità surrogata?

1. la **donazione ovocita di una donna in favore di un'altra;**
2. la **locazione dell'utero;**
3. la **maternità surrogata vera e propria.**

Quali le pene previste?

Una sanzione amministrativa da 300.000 a 600.000 euro per chi ricorre alla maternità surrogata.

Per chi organizza o pubblicizza la maternità surrogata è prevista reclusione da tre mesi a due anni e una multa da 600,00 a un milione di euro.

Quali i profili civilistici della maternità surrogata?

Trattandosi di pratica illecita qualora vi fosse una coppia, detta committente, che decida di farne ricorso questa non avrebbe tutele in caso di problemi.

Il committente non potrebbe agire in giudizio per ottenere la consegna del bambino da parte della madre surrogata né potrebbe pretendere dalla madre surrogata la restituzione di quanto eventualmente già pagato a titolo di compenso.

Ma se nonostante il divieto una coppia decida di ricorrere alla maternità surrogata, quale **sarebbe lo status del bambino nato di conseguenza?**

Dipende dalle diverse ipotesi contemplate col termine maternità surrogata.

Nella donazione ovocita il figlio avrebbe lo *status* di legittimo o naturale riconosciuto della coppia con esclusione di rapporto tra il figlio e la terza donatrice dell'ovulo.

Nelle ulteriori due ipotesi avrebbe lo *status* di figlio della donna che lo ha partorito.

Unica ipotesi che consentirebbe alla madre committente di esercitare una pretesa sul figlio è il rifiuto della madre surrogata di riconoscere la maternità o in caso di abbandono del minore.

Corte di Cassazione, SU, sentenza n. 12193/2019

Interrogate sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 12193/2019, hanno negato che possa essere riconosciuta efficacia al provvedimento giurisdizionale straniero che accerti il rapporto di filiazione tra un cittadino italiano e un minore nato all'estero da maternità surrogata.

Quindi non potrà essere trascritto né riconosciuto in Italia il provvedimento giudiziale straniero che, riconoscendo implicitamente la validità dell'accordo di maternità surrogata, attribuisca paternità o maternità al genitore intenzionale che non abbia apportato alcun contributo biologico alla procreazione.

La posizione della Corte Europea

E' diversa da quella della Corte di Cassazione.

Precisato che sarebbe errato pensare che solo l'Italia rifiuti di riconoscere la maternità surrogata, bisogna

sottolineare che in Europa le posizioni sono differenti e distanti.

Questo ha comportato che la Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell'uomo (Cedu) è stata chiamata ad emettere un parere il 10 Aprile 2019 ma, pur non vincolante costituisce ausilio ai giudici nazionali.

La Cedu ha affermato due principi.

Il primo: eccede il proprio margine di apprezzamento lo Stato che rifiuti di trascrivere l'atto di nascita di un bambino nato all'estero mediante gestazione per altri, nella parte in cui tale atto designa come madre legale la madre intenzionale.

Il secondo: l'adozione della madre intenzionale può ritenersi accettabile se le modalità di adozione previste dal diritto interno garantiscano l'effettività e la celerità del riconoscimento.

Corte di Cassazione sentenza n. 8325 del 29 Aprile 2020

Il parere consultivo emesso dalla Corte di Strasburgo, per quanto non vincolante, ha evidenziato l'esistenza di un enorme contrasto tra la decisione delle SU della Corte di Cassazione ed il parere stesso.

La Corte di Cassazione, pertanto, con sentenza n. 8325 del 29 Aprile 2020 ha sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 12, VI comma, L. 40/200, dell'art. 64, I comma, L. 218/1995 e dell'art. 18 D.P.R. 396/200 in quanto *"impeditivo, in via generale e senza valutazione concreta dell'interesse superiore del minore, della trascrizione dell'atto di nascita legalmente costituito all'estero di un bambino nato mediante gestazione per altri"*.

Corte Costituzionale sentenza n. 33 del 09 Marzo 2021

La Corte Costituzionale, sciogliendo la questione di legittimità, ha affermato che l'interesse superiore del minore a veder riconosciuto il legame di filiazione anche con il genitore non biologico, deve essere bilanciato con lo scopo legittimo dell'ordinamento a disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata, penalmente sanzionata. Escludendo quindi la possibilità di trascrivere le sentenze straniere di riconoscimento della filiazione, la Consulta chiede che sia il legislatore a porre mano ad una speciale procedura di adozione per consentire la tutela del diritto del minore.

Considerazioni conclusive

In buona sostanza siamo ad un nulla di fatto poiché il tutto è rimesso al Legislatore. Che difficilmente autorizzerà il ricorso alla maternità surrogata ma probabilmente autorizzerà la trascrizione degli atti di nascita formati all'estero e riguardanti figli nati tramite il ricorso alla gestazione per altri.

CHI PAGA ADUC

l'associazione non **percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici** (anche il 5 per mille)

[La sua forza sono iscrizioni e contributi donati da chi la ritiene utile](#)

DONA ORA (<http://www.aduc.it/info/sostienici.php>)